

DOCUMENTO INFORMATIVO¹

Il presente documento, che integra quanto già previsto nei prospetti informativi relativi all'offerta di fondi comuni di investimento istituiti e gestiti (di seguito, i “Fondi”) da Soprarno SGR S.p.A. (di seguito anche “Soprarno” o la “SGR”), contiene le informazioni che consentono ai partecipanti di prendere le decisioni in materia di investimento in modo consapevole.

La seguente informativa concerne:

1. le strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nella gestione di OICR (“best execution policy”);
2. la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti;
3. la trattazione dei reclami;
4. i costi, gli oneri e gli incentivi;
5. le regole generali per la gestione dei conflitti di interesse.

1. STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI NELLA GESTIONE DEGLI OICR (“best execution policy”)²

Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR ha adottato tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere per i Fondi il miglior risultato possibile (c.d. “best execution”), quando trasmette ordini su strumenti finanziari per conto degli stessi.

A tal fine, la SGR si è dotata di una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini in cui ha selezionato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti negozianti in possesso di esperienza e *know how* specifici che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo.

La SGR ha selezionato gli intermediari cui trasmette gli ordini sulla base delle loro strategie di esecuzione.

La SGR acquisisce la *Execution Policy* degli intermediari negozianti e ne verifica la coerenza e la successiva applicazione con la propria strategia di *best execution*.

¹ Informazioni ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/18 (il “Regolamento Intermediari”) e del regolamento delegato (UE) n. 2017/565 (il “Regolamento 565”) e del Regolamento Congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 29/10/2007].

² Art. 99-101 della delibera Consob n. 20307/18 (il “Regolamento Intermediari”) e regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

I fattori di esecuzione presi in considerazione dalla SGR al fine di garantire la *Best Execution* sono: (i) prezzo dello strumento finanziario; (ii) costi di esecuzione; (iii) rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento; (iv) natura dell'ordine e (iv) ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

La SGR, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori di esecuzione, tiene conto degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici del Fondo, delle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi, nonché delle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Il miglior risultato possibile è in ogni caso determinato considerando quali fattori di esecuzione prevalenti il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. Corrispettivo Totale).

Date le attuali difficoltà di gestione dei regolamenti su più sistemi di *settlement* di uno stesso titolo, la SGR si riserva inoltre di tenere in considerazione, ai fini della *Best Execution*, ulteriori fattori di esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di: (i) particolarità degli ordini, (ii) particolarità degli strumenti finanziari e (iii) particolarità dei soggetti negozianti.

In tali casi si dà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di *settlement*.

La SGR revisiona la strategia di trasmissione ed esecuzione con periodicità almeno annuale e, in ogni caso, al verificarsi di circostanze tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i Fondi.

La SGR ha scelto di mantenere una buona diversificazione dei negozianti per poter cogliere le varie opportunità di mercato e garantire ai clienti in ogni momento la miglior esecuzione degli ordini.

Sul sito internet della SGR sono disponibili informazioni più dettagliate, l'elenco degli intermediari negozianti e il documento informativo sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nel servizio di gestione collettiva del risparmio.

2. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI

La SGR si impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile i diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti nei portafogli dei Fondi.

Il voto è esercitato nell'interesse esclusivo dei clienti e con l'unica finalità di accrescere, nel lungo periodo, il valore degli investimenti.

L'esercizio dei diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari compresi nei patrimoni ricevuti in delega di gestione resta di esclusiva competenza dei soggetti deleganti, pertanto non viene esercitato dalla SGR, salvo richiesta specifica dei clienti.

La SGR esercita i diritti di voto avendo a riferimento la totalità degli strumenti finanziari di natura azionaria detenuti dai Fondi. In linea di principio, la SGR ha la facoltà di esercitare il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa (in caso di aziende di grandi dimensioni o *large cap*);
- il 2% della capitalizzazione di borsa (in caso di aziende di piccole e medie dimensioni o *small/medium cap*).

La Società si riserva di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri clienti. Ad esempio, nel caso in cui il superamento della soglia sopra indicata abbia carattere temporaneo, o nel caso in cui i costi amministrativi associati a tale processo siano elevati in relazione al controvalore della partecipazione complessivamente detenuta dal Fondo ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Non è comunque esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alla soglia sopra indicata o in società non quotate, laddove tale esercizio possa apparire opportuno o strettamente necessario in relazione alla tutela degli interessi dei propri clienti o laddove venga creato un fondo ex art. 8 con strategie attive di voto e di engagement (active ownership).

La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti.

La Società non può delegare a società del proprio gruppo, o a esponenti di queste, l'esercizio del diritto di voto a essa spettante, salvo che si tratti di altre SGR.

Il diritto di voto può essere esercitato anche attraverso le modalità del "voto per corrispondenza" o del "voto elettronico" da parte di un responsabile, di un gestore o di un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato.

In caso di delega a terzi dell'esercizio dei diritti di voto, la Società provvede sempre ad impartire esplicite istruzioni per l'esercizio di tali diritti, nel rispetto dell'esclusivo interesse dei propri clienti.

La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando il voto riguardi una società del gruppo di appartenenza della SGR.

Dei comportamenti tenuti in assemblea, in relazione alla loro rilevanza, viene informata la clientela nella relazione annuale o in altra forma idonea, previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

3. RECLAMI

La SGR adotta una procedura finalizzata ad una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori. La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione di Compliance. I reclami sono registrati in un apposito registro elettronico che prevede la conservazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure adottate per la risoluzione dei casi specifici.

Il cliente che intende esporre un reclamo alla SGR inoltra una richiesta scritta alla Società a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

SOPRARNO SGR S.P.A
Funzione di Compliance
Via Fiume 11
50123 Firenze

In alternativa, i reclami possono essere inviati via fax al numero 055/2633398 oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sopranosgr@legalmail.it (con allegata copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto al cliente, a mezzo lettera raccomandata A/R, le proprie determinazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla ricezione del reclamo. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel registro dei reclami istituito dalla SGR.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR") e alla normativa nazionale collegata al GDPR, e sulla tutela dei nostri diritti.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell'investitore.

Presso la CONSOB è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (l'"ACF") quale sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto i reclami presentati dagli investitori al dettaglio. L'accesso all'ACF è gratuito per tali investitori. Possono essere sottoposte all'ACF le controversie (fino ad un importo richiesto di € 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore al dettaglio ed è sempre esercitabile.

L'investitore al dettaglio - personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore - può proporre il ricorso quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, effettuate anche su iniziativa della SGR ed a cui l'investitore al dettaglio abbia aderito;
- sia stato preventivamente presentato reclamo alla SGR, al quale sia stato fornito espresso riscontro, ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la SGR abbia comunicato all'Investitore al dettaglio le proprie determinazioni.

Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del Reclamo alla SGR.

Maggiori informazioni sul funzionamento dell'ACF e sulle modalità di presentazione del ricorso sono disponibili sul sito www.acf.consob.it

4. COSTI, ONERI E INCENTIVI

Costi e oneri

Il Cliente riceve, prima della sottoscrizione di quote dei Fondi, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e oneri connessi al servizio ricevuto, ove applicabile, e allo strumento finanziario o agli strumenti finanziari, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dello strumento finanziario, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Per il dettaglio delle suddette spese si fa rinvio al KIID e/o al Prospetto Informativo. È facoltà del cliente chiedere ulteriori dettagli.

Il cliente riceve, inoltre, su base annuale, informazioni *ex post* su tutti i costi e gli oneri relativi al servizio prestato ed, eventualmente, ai servizi accessori e, se del caso, allo strumento finanziario o strumenti finanziari, nonché un'illustrazione che mostri l'effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti su base aggregata e sono fornite al cliente tramite l'invio della Parte II del Prospetto e l'aggiornamento dei KIID. È facoltà del cliente chiedere ulteriori dettagli.

In caso di sottoscrizione diretta presso la SGR, la Società fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai costi ed oneri tramite apposita informativa, messa a disposizione e rilasciabile su semplice richiesta di questi ultimi, e in ogni caso prima della sottoscrizione delle quote.

In caso di sottoscrizione tramite collocatori, è onere degli stessi fornire ai clienti tali informazioni.

Incentivi

In conformità alla normativa applicabile Soprarno SGR ha adottato una procedura interna in materia di incentivi, di seguito sintetizzata.

Incentivi corrisposti a terzi

In caso di ricorso a Soggetti collocatori, la SGR può riconoscere loro una parte della remunerazione che essa percepisce a titolo di commissione di gestione, qualora il pagamento di tale compenso sia volto ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente (in quanto giustificato dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore proporzionale al pagamento ricevuto) e non pregiudichi l'obbligo di servire al meglio gli interessi degli investitori del Fondo. Tale retrocessione varia in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori ed è commisurata alla natura e all'insieme dei servizi aggiuntivi o di livello superiore che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. L'effettiva misura della retrocessione è determinata anche in modo da tenere conto di eventuali situazioni di conflitto di interesse rilevabili in capo al soggetto collocatore. Per tutti i Fondi, inoltre, è prevista, a favore del collocatore l'attribuzione integrale delle commissioni di sottoscrizione, ove applicate.

La SGR effettua verifiche di conformità degli incentivi concordati con la rete di collocatori anche su base ex post al fine di garantire che il sistema di remunerazione del collocatore delineato in fase di ideazione dei prodotti offerti sia correttamente applicato nella fase successiva all'avvio dell'operatività degli stessi, riservandosi di ridurre o revocare gli incentivi corrisposti in caso di condotte scorrette.

Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura della quota parte della commissione di gestione corrisposta in relazione a ciascun Fondo.

Al riguardo, la SGR ritiene che i suddetti pagamenti a terzi siano volti a migliorare la qualità del servizio quando sono giustificati dalla prestazione al partecipante di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:

- a) la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la SGR;
- b) la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'*asset allocation* ottimale; o
- c) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con la SGR, unitamente alla fornitura di:
 - i. strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o

- ii. rendiconti periodici sulla *performance*, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari.

In caso di commercializzazione diretta delle quote dei Fondi la SGR non corrisponde né percepisce da terzi alcun compenso, commissione o beneficio non monetario in relazione all'attività svolta.

La SGR può altresì retrocedere in favore dei "clienti professionali"³ che abbiano stipulato con la SGR un apposito accordo - le provvigioni di gestione e/o incentivo, a valere sulle quote sottoscritte dei Fondi. La retrocessione potrà essere riconosciuta dalla SGR qualora il cliente abbia sottoscritto le quote direttamente, ovvero presso un soggetto autorizzato al collocamento dei Fondi qualora il cliente abbia sottoscritto le quote presso quest'ultimo con esclusione dei Fondi di classe "B".

La retrocessione di commissioni di gestione/incentivo è ammissibile anche in favore di clienti non professionali e al dettaglio, in quanto volta ad accrescere la qualità del servizio, nel caso in cui sia realizzata almeno una delle seguenti condizioni:

- costituisce un'agevolazione finanziaria subordinata alla sottoscrizione di un ammontare minimo significativo del prodotto (2% del patrimonio del fondo, minimo 1.000.000 di euro) che consente al Fondo di trarre un beneficio in termini di accrescimento del patrimonio e conseguente maggiore diversificazione degli investimenti o riduzione dei costi addebitabili (es. riduzione dell'incidenza dei costi fissi e/o delle commissioni di negoziazione in ragione del maggiore volume negoziato)
- è eseguita a favore di un intermediario o impresa di assicurazione che acquistano quote di OICR per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione e dette commissioni sono riaccreditate ai rispettivi patrimoni.

Incentivi ricevuti da terzi

La SGR assegna integralmente al patrimonio dei Fondi, gli eventuali incentivi, ottenuti nella forma di retrocessioni commissionali, relativi all'investimento in parti di OICVM terzi.

5. REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra (i) la SGR (e/o i soggetti rilevanti alla stessa riconducibili), i Fondi e/o i partecipanti ai Fondi, (ii) i Fondi, ovvero i partecipanti e altri Fondi o i rispettivi partecipanti, (iii) i Fondi o i partecipanti e altri clienti della SGR, ovvero tra due o più clienti della SGR.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse la SGR adotta, ai sensi della normativa vigente, misure organizzative e procedure idonee ad evitare che:

- il patrimonio dei Fondi sia gravato da oneri altrimenti evitabili o sia esclusa la percezione di utilità ad essi spettanti;

³ Come definiti nell'Allegato 3, punto I e punto II del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

- i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Fondi e dei loro partecipanti.

La politica di gestione adottata dalla SGR tiene conto delle circostanze, di cui la SGR è a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti rilevanti.

La Società individua le situazioni di conflitto d'interessi almeno con riguardo:

- alla selezione degli investimenti;
- alla scelta delle controparti contrattuali;
- all'esercizio del diritto di voto.

Nell'individuare le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e delle attività di cui sopra, o di una combinazione di essi, la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la SGR deve valutare, almeno, se la stessa SGR, un soggetto rilevante o una società del gruppo,

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente ovvero a spese del Fondo;
- siano portatori di un interesse, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione disposta per conto del Fondo, distinto da quello del cliente medesimo ovvero da quello del Fondo;
- abbiano una utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli del cliente o dell'OICR interessato;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente o dal Fondo, incentivi in connessione alla prestazione dei servizi prestati, sotto forma di denaro, beni o servizi, o benefici non monetari, in linea con la normativa applicabile in materia di incentivi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio o l'attività prestati;
- eseguono le medesime attività del cliente ovvero eseguono le medesime attività per il Fondo o per un altro OICVM o un cliente.

Rientrano tra le situazioni di potenziale conflitto di interesse, *inter alia*:

- acquisto di quote o azioni di fondi, istituiti o commercializzati dalla Società o da società del gruppo o soggetti rilevanti, anche di diritto estero;
- investimento in strumenti finanziari emessi, collocati o garantiti da società del gruppo o soggetti rilevanti in depositi bancari presso i medesimi soggetti;
- investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del gruppo o soggetti rilevanti;
- investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale un soggetto rilevante o una società del gruppo abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una società del gruppo o in un soggetto rilevante;
- investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;
- investimenti in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da una società del gruppo o un soggetto rilevante qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento al soggetto che ha erogato il credito;
- acquisto di beni da soggetti rilevanti;
- operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società;
- operatività su titoli da parte di uno o più Fondi volta ad avvantaggiare le *performance* di un altro Fondo;

- j. proroga della durata e/o del periodo di sottoscrizione del Fondo (in particolare per i Fondi c.d. a “finestra”), al fine prevalente di generare proventi commissionali, di *performance* o di altra natura per la Società.

Una volta identificati i conflitti di interesse, la SGR deve individuare le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi e dotarsi di una efficace politica di gestione.

La SGR gradua il numero e il tipo di misure da adottare in funzione dell'entità del rischio di danno ai clienti ovvero ai Fondi che un determinato conflitto comporta, nonché in considerazione del costo di dette misure.

Queste devono essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.

Le procedure e le misure di cui sopra garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tale attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della SGR, nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente o dei Fondi siano danneggiati.

I Clienti potranno in ogni momento richiedere alla SGR maggiori informazioni in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata o consultare i documenti di riferimento direttamente sul sito della SGR.

La SGR rende disponibile periodicamente ai partecipanti, mediante supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione

POLITICA ESG

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2088 del 27 novembre 2019 (“SFDR”), la SGR ha adottato una Politica di Sostenibilità (la “Policy ESG”), che mira ad integrare i rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento della SGR medesima mediante l'identificazione, la misurazione e la mitigazione dei menzionati rischi.

A tal fine, la SGR ha integrato i propri processi di investimento e il conseguente monitoraggio degli stessi con la finalità di ridurre le probabilità che detti rischi si manifestino, producendo gli effetti negativi ad essi connessi, nonché di impedire che possano avere un impatto materiale sulla performance dei patrimoni gestiti. Soprarno SGR monitora i propri Fondi sulla base degli indicatori ESG evidenziati al par. 5 della propria Policy ESG.

La SGR non garantisce, tuttavia, che gli investimenti effettuati non siano in alcun modo soggetti ai rischi di sostenibilità; laddove tali rischi dovessero manifestarsi, questi potrebbero avere un impatto negativo sulla performance dell'investimento e, conseguentemente, sul rendimento dei Fondi nel loro complesso. La SGR si riserva di volta in volta di adottare delle politiche attive di engagement per limitare tali impatti negativi.

Allo stato, tenuto conto che la Società gestisce prodotti non rientranti nel perimetro di applicazione degli artt. 8 e/o 9 SFDR, nonché delle oggettive difficoltà riscontrate nell'attività di valutazione degli effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità – ascrivibili, in larga misura, alla disomogeneità dei dati forniti nelle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) degli emittenti non large caps – la SGR non considera

gli effetti negativi delle decisioni di investimento effettuate per i prodotti gestiti sui fattori di sostenibilità.

In ogni caso, la SGR si riserva di riconsiderare la propria posizione, attraverso l'integrazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Una sintesi della Policy ESG è allegata al presente documento informativo e pubblicata sul sito internet della SGR al seguente link: <https://www.soprarnosgr.it/sostenibilita>

Sul sito della SGR www.soprarnosgr.it sono disponibili i documenti concernenti:

- La Politica di gestione dei Conflitti d'Interesse;
- La Politica in materia di incentivi;
- La Strategia di trasmissione e esecuzione degli ordini nella gestione degli OICR ("Best execution Policy").
- Policy ESG

INFORMAZIONI GENERALI

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La Direttiva Comunitaria 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MIFID II) così come recepita da parte dell'ordinamento italiano prevede la classificazione dei Sottoscrittori che accedono ai servizi di investimento, nelle seguenti categorie:

- a) Controparte qualificata;
- b) Cliente professionale (privato ovvero pubblico, su richiesta o di diritto);
- c) Cliente al dettaglio.

Alla predetta classificazione corrisponderà un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda alcuni degli obblighi informativi a carico degli intermediari, in materia di valutazione, a seconda del caso, dell'appropriatezza e/o dell'adeguatezza in relazione ai servizi di investimento proposti, la politica di esecuzione e la gestione degli ordini.

CONTROPARTE QUALIFICATA

Sono Controparti Qualificate i Sottoscrittori a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), e 3) del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza).

Sono altresì Controparti Qualificate le imprese, a cui sono prestati i servizi menzionati al precedente capoverso, che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva n. 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato membro in cui hanno sede.

CLIENTE PROFESSIONALE

Un "Cliente Professionale" è un Sottoscrittore che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

La vigente normativa definisce le categorie di Clienti Professionali di diritto (quali a titolo non esaustivo banche, imprese di investimento, assicurazioni e OICR) e di Clienti professionali su richiesta, dettagliando le modalità di passaggio tra le due diverse categorie. Vengono inoltre previsti dal legislatore i criteri alla base della valutazione dei passaggi tra Cliente al dettaglio e Cliente professionale (o viceversa) e le comunicazioni in capo all'intermediario.

CLIENTE AL DETTAGLIO

Tutti i Sottoscrittori che non rientrano nelle precedenti categorie vengono definiti "al Dettaglio" indipendentemente dalla soglia di rilevanza dell'investimento.

La classificazione dei Sottoscrittori viene effettuata e comunicata a questi ultimi dal Soggetto incaricato al collocamento.

È diritto del Sottoscrittore richiedere in qualsiasi momento al Soggetto incaricato al collocamento, una diversa classificazione.

Nel caso di Cliente al Dettaglio, il Soggetto incaricato al collocamento modificherà la classificazione del richiedente esclusivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il Soggetto incaricato al collocamento riceva comunicazione scritta da parte del "Cliente al Dettaglio" relativa all'intenzione di essere trattato come "Cliente Professionale";

b) il Soggetto incaricato al collocamento accerti la sussistenza in capo al Richiedente di almeno due delle seguenti condizioni:

- il Richiedente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del richiedente, inclusi i depositi in contante, superi 500.000,00 EUR;
- il Richiedente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

c) oltre alla ricorrenza dei presupposti di cui al precedente punto, il Soggetto incaricato al collocamento effettui, con esito positivo, una valutazione della competenza, esperienza e conoscenze del Richiedente sulla base di una specifica procedura interna.

La procedura per il passaggio da “Cliente al Dettaglio” a “Cliente Professionale” prevede altresì che il Soggetto incaricato al collocamento invii al richiedente una comunicazione scritta con l’indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che verranno meno con tale cambio di classificazione e il richiedente ulteriormente dichiarerà, per iscritto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni stabilite dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti a favore dei soli soggetti rientranti nella categoria del “Cliente al Dettaglio”.

Nel caso di Cliente Professionale, la richiesta di downgrade deve essere presentata in forma scritta al Soggetto incaricato al collocamento.

Il Soggetto incaricato al collocamento informerà per iscritto Soprarno SGR delle diverse classificazioni attribuite alla Clientela.

DIRITTO DI RECESSO

Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, l’efficacia della sottoscrizione è sospesa per sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensione di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento nonché ai versamenti successivi e alle operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. switch) stante la consegna preventiva al Sottoscrittore del KIID.

In base all’ Art.67-duodecies, commi 4 e 5, del D.Lgs. 6 settembre 2005 n.206 (Codice del Consumo), il diritto di recesso dal contratto concluso a distanza, per un periodo di 14 giorni, senza penali e senza motivo riconosciuto al cliente che sia classificato come consumatore (vale a dire l’investitore che sia una persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. A) del suddetto decreto legislativo) non trova applicazione in relazione ai contratti di collocamento di quote o azioni di OICR conclusi a distanza tramite internet.

INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE DEI FONDI

Le quote dei Fondi gestiti da Soprarno SGR collocate non possono essere oggetto di sottoscrizione da parte di soggetti aventi *residenza fiscale statunitense*.

INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO IN “TITOLI COMPLESSI”

In relazione alla distribuzione di “prodotti finanziari complessi” alla Clientela *retail*, Soprarno SGR ha deliberato che, in considerazione delle caratteristiche dei Fondi appartenenti al Sistema Soprarno, gli stessi non sono da qualificarsi prodotti complessi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) Euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs 90/17 (di seguito il Decreto), la SGR la SGR provvederà, con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Cliente (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del Soggetto incaricato al collocamento di riferimento, tutte le informazioni necessarie al fine degli adempimenti connessi alla predetta normativa.

Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Per le finalità di cui al Decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che

esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b) del Decreto.

I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni.

TITOLARE EFFETTIVO

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

- b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a. i fondatori, ove in vita;
 - b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c. i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

PEP ESTERO

Le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, "che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate".

PEP NAZIONALE

Le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, "che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate".

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE PEP ESTERO E PEP NAZIONALE

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura

prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

**ATTESTAZIONE DI CONSEGNA
DEL DOCUMENTO INFORMATIVO PER CLIENTI O POTENZIALI CLIENTI
RELATIVO ALLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI
QUOTE
(da conservarsi a cura dell'Intermediario)**

Il Cliente _____
(nome e cognome)

dichiara di aver ricevuto il Documento Informativo sulla gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di quote da parte di Soprarno SGR, contenente l' informativa relativa:

- alla classificazione della Clientela, all'eventuale diritto da parte di quest'ultima di richiedere una diversa classificazione;
- ai costi, oneri e incentivi;
- alla trattazione dei reclami;
- alla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della SGR;
- strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti;
- alla politica di gestione in materia di conflitti d'interesse della SGR.

Luogo e data _____

Firma del Cliente